

ENERGIA: Impianto eolico - Autorizzazione Unica - Istanza ex art 12 D.Lgs. 387 del 2003 - Decorso del termine massimo per la conclusione del procedimento - Illegittimità - Conseguenze.

Tar Campania - Napoli, Sez. VII, 3 novembre 2021, n. 6924

“[...] Risulta agli atti che è ormai inutilmente decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, che, ai sensi del richiamato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, «non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ... per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale», con la conseguenza che va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla ridetta istanza di autorizzazione, condannando la stessa Amministrazione all’adozione del provvedimento finale.

4. Pertanto la Regione Campania è tenuta a portare a conclusione il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione unica, presentata dalla ricorrente, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico in questione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente decisione [...]”.

FATTO

1. La società ricorrente, in data 17.02.2021, ha presentato alla Regione Campania – UOD 03 Energia, Efficientamento Energetico e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia – un’istanza diretta ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Unica prevista dall’art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16 MWe (4 aerogeneratori) nel territorio del Comune di Casalbore (AV).

1.1. Chiede a questo Tribunale di dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Campania per omessa conclusione del procedimento avviato sull’istanza di rilascio di Autorizzazione Unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, per l’esercizio di tale impianto eolico e, per l’effetto, ordinare all’Amministrazione regionale di provvedere.

1.2. Non si è costituita l’amministrazione regionale.

1.3. All’udienza del 27 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Giova osservare che l’impianto eolico di cui all’istanza è di potenza superiore ad 1 MW, con la conseguenza – ai sensi del punto c) bis dell’allegato III del d. lgs. n. 152 del 2006 –

dell'assoggettabilità del relativo progetto a screening per la eventuale attivazione della procedura di VIA. La società ricorrente ha conseguito il provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con decreto dirigenziale della Regione n. 15 del 18 gennaio 2021 (su parere conforme della Commissione VIA – VAS, in data 17.12.2020).

3. Risulta agli atti che è ormai inutilmente decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, che, ai sensi del richiamato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, *«non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ... per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale»*, con la conseguenza che va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla ridetta istanza di autorizzazione, condannando la stessa Amministrazione all'adozione del provvedimento finale.

4. Pertanto la Regione Campania è tenuta a portare a conclusione il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione unica, presentata dalla ricorrente, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico in questione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente decisione.

4.1. Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina sin d'ora il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale provvederà entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente. Le spese per l'eventuale funzione commissariale sono poste a carico della Regione Campania e, liquidate nell'importo indicato nel dispositivo, potranno essere corrisposte al Commissario previa sua documentata richiesta all'Ente onerato, nei termini di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 115 del 2002.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

5.1. A cura della segreteria, copia della presente sentenza andrà trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 8 L. 241/1990.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- a) ordina alla Regione Campania di provvedere nei sensi e termini di cui in motivazione;
- b) nomina Commissario ad acta il Dirigente generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero per lo Sviluppo Economico, con facoltà di delegare, all'interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale provvederà entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte

ricorrente; determina in euro 1.000,00 (mille/00) l'importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l'eventuale espletamento dell'incarico, a carico della stessa Regione Campania;

c) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui euro 100,00 per presumibili esborsi, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Dispone che la segreteria trasmetta copia della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, ai sensi dell'art. 2 comma 8 L. 241/1990.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Michele Buonauro

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori